

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 235

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni


50° anno

6 ottobre 2007


<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario	Pagina
	IV <i>Informazioni</i>	
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Corte di giustizia		
2007/C 235/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 223 del 22.9.2007	1
V <i>Avvisi</i>		
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI		
Corte di giustizia		
2007/C 235/02	Causa C-490/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Ricorso per inadempimento — Ricevibilità — Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori — Restrizioni — Versamento dei contributi alla cassa nazionale per le ferie retribuite — Traduzione di documenti — Dichiarazione riguardante il luogo di occupazione dei lavoratori distaccati)	2
2007/C 235/03	Causa C-501/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e assicurazione sulla vita — Direttive 92/49/CEE e 2002/83/CE — Trasferimento del portafoglio — Facoltà di rescissione — Ricevibilità)	2
2007/C 235/04	Causa C-134/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Diritto di stabilimento — Recupero crediti in via stragiudiziale)	3

IT

2007/C 235/05	Causa C-231/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Oy AA (Libertà di stabilimento — Legislazione tributaria in materia di imposta sul reddito — Deducibilità, per una società, delle somme versate quale trasferimento finanziario intragruppo — Obbligo, per la società beneficiaria del trasferimento, di avere anch'essa la sede nello Stato membro interessato)	3
2007/C 235/06	Causa C-288/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di Jürgen Kretzinger (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen — Art. 54 — Principio «ne bis in idem» — Nozione di «medesimi fatti» — Sigarette di contrabbando — Importazioni in vari Stati contraenti — Procedimenti penali in diversi Stati contraenti — Nozione di «esecuzione» delle condanne penali — Sospensione dell'esecuzione della pena — Imputazione dei periodi di custodia cautelare di breve durata — Mandato d'arresto europeo)	4
2007/C 235/07	Causa C-325/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt — Germania) — Ismail Derin/Landkreis Darmstadt-Dieburg (Associazione CEE-Turchia — Art. 59 del Protocollo addizionale — Artt. 6, 7 e 14 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Diritto di libero accesso al lavoro ai sensi dell'art. 7, primo comma, secondo trattino — Diritto di soggiorno derivatone — Cittadino turco di età superiore a 21 anni non più a carico dei genitori — Condanne penali — Condizioni della perdita dei diritti acquisiti — Compatibilità con il principio secondo cui la Repubblica di Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello applicabile tra Stati membri)	5
2007/C 235/08	Causa C-326/05 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2007 — Industrias Químicas del Vallés, SA/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva — Snaturamento degli elementi di prova — Errore manifesto di valutazione)	5
2007/C 235/09	Causa C-367/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Procedimento penale a carico di Norma Kraaijenbrink (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — Art. 54 — Principio «ne bis in idem» — Nozione di «medesimi fatti» — Fatti diversi — Procedimenti penali in due Stati contraenti — Fatti collegati dallo stesso disegno criminoso)	6
2007/C 235/10	Causa C-382/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50/CEE — Convenzioni relative al trattamento di rifiuti urbani — Qualificazione — Appalto pubblico — Concessione di servizi — Misure di pubblicità)	7
2007/C 235/11	Causa C-131/06 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 24 aprile 2007 — Castellblanch SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Champagne Louis Roederer SA (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio figurativo CRISTAL CASTELLBLANCH — Diniego di registrazione)	7
2007/C 235/12	Causa C-163/06 P: Ordinanza della Corte 21 giugno 2007 — Repubblica di Finlandia/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso di annullamento — Irrricevibilità — Atto non produttivo di effetti giuridici obbligatori — Risorse proprie delle Comunità europee — Procedimento di infrazione — Art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Interessi di mora — Negoziazione di un accordo di pagamento in via provvisoria — Lettere di rifiuto)	8
2007/C 235/13	Causa C-300/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Düsseldorf (Germania) il 27 giugno 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik contro AOK Rheinland/Hamburg	8




<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 235/14	Causa C-323/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 12 luglio 2007 — Termoraggi SpA/Comune di Monza e altri	9
2007/C 235/15	Causa C-335/07: Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia	9
2007/C 235/16	Causa C-348/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 27 luglio 2007 — Turgay Semen/Deutsche Tamoil GmbH	10
2007/C 235/17	Causa C-349/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo il 27 luglio 2007 — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública	10
2007/C 235/18	Causa C-392/07: Ricorso proposto il 14 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	10
2007/C 235/19	Causa C-76/07: Ordinanza del presidente della Corte 21 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo	11
2007/C 235/20	Causa C-104/07: Ordinanza del presidente della Corte 25 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	11
 Tribunale di primo grado 		
2007/C 235/21	Causa T-100/06: Ricorso proposto il 26 luglio 2007 — Rajani (Dear!Net Online)/UAMI — Artoz-Papier (ATOZ)	12
2007/C 235/22	Causa T-264/07: Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — CSL Behring/Commissione e EMEA	12
2007/C 235/23	Causa T-273/07: Ricorso proposto il 16 luglio 2007 — Torres/UAMI — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)	13
2007/C 235/24	Causa T-275/07: Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Ebro Puleva/UAMI — Berenguel (BRILLO'S)	13
2007/C 235/25	Causa T-277/07: Ricorso proposto il 20 luglio 2007 — Secure Computing/UAMI — Investronica (SECUREOS)	14
2007/C 235/26	Causa T-280/07: Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Sepracor/UAMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)	14
2007/C 235/27	Causa T-281/07: Ricorso proposto il 23 luglio 2007 — ecoblue/UAMI — BBVA (Ecoblue)	15
2007/C 235/28	Causa T-282/07: Ricorso proposto il 24 luglio 2007 — Tailor/UAMI (Gesäßtasche links)	15
2007/C 235/29	Causa T-283/07: Ricorso proposto il 24 luglio 2007 — Tailor/UAMI (Gesäßtasche rechts)	16
2007/C 235/30	Causa T-286/07: Ricorso proposto il 24 luglio 2007 — Torres/UAMI — Torres de Anguix (TORRES de ANGUIX)	16
2007/C 235/31	Causa T-288/07: Ricorso proposto il 30 luglio 2007 — Alcan France/Commissione	17
2007/C 235/32	Causa T-289/07: Ricorso proposto il 30 luglio 2007 — Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance/Commissione	18




<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 235/33	Causa T-290/07: Ricorso proposto il 31 luglio 2007 — MIP Metro/UAMI — Metronia (METRONIA)	18
2007/C 235/34	Causa T-291/07: Ricorso proposto il 1° agosto 2007 — Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/UAMI — Byass (ALFONSO)	19
2007/C 235/35	Causa T-294/07: Ricorso proposto il 27 luglio 2007 — Stepek/UAMI — Masters Golf Company (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN)	19
2007/C 235/36	Causa T-295/07: Ricorso proposto il 3 agosto 2007 — Vitro Corporativo/UAMI — VKR Holding (Vitro)	20
2007/C 235/37	Causa T-296/07: Ricorso proposto il 6 agosto 2007 — Korsch/UAMI (PharmaCheck)	20
2007/C 235/38	Causa T-297/07: Ricorso proposto il 1° agosto 2007 — TridonicAtco/UAMI (Intelligent Voltage Guard)	21
2007/C 235/39	Causa T-298/07: Ricorso presentato il 2 agosto 2007 — Italia/Commissione	21
2007/C 235/40	Causa T-300/07: Ricorso proposto il 31 luglio 2007 — Evropaiki Dynamiki/Commissione	22
2007/C 235/41	Causa T-302/07: Ricorso proposto il 6 agosto 2007 — Motopress/UAMI — Sony Computer Entertainment Europe (BUZZI!)	22
2007/C 235/42	Causa T-303/07: Ricorso proposto il 7 agosto 2007 — Nölle/UAMI — Viña Carta Vieja (Puzzle)	23
2007/C 235/43	Causa T-304/07: Ricorso presentato il 10 agosto 2007 — Calzaturificio Frau/UAMI — Camper	23
2007/C 235/44	Causa T-307/07: Ricorso proposto il 14 agosto 2007 — Hansgrohe/UAMI (AIRSHOWER)	24
2007/C 235/45	Causa T-309/07: Ricorso proposto il 15 agosto 2007 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione	24
2007/C 235/46	Causa T-313/07: Ricorso proposto il 16 agosto 2007 — Cemex UK Cement/Commissione	25
2007/C 235/47	Causa T-314/07: Ricorso proposto il 22 agosto 2007 — Simsalagrimm Filmproduktion/Commissione ed EACEA	25
2007/C 235/48	Causa T-315/07: Ricorso proposto il 22 agosto 2007 — Grohe AG/UAMI — Compañía Roca Radiadores (ALIRA)	26
2007/C 235/49	Causa T-316/07: Ricorso proposto il 20 agosto 2007 — Commercy/UAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)	26

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2007/C 235/50	Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti	28
2007/C 235/51	Criteri di assegnazione delle cause alle Sezioni	28
2007/C 235/52	Causa F-84/06: Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione	28



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2007/C 235/53	Causa F-69/07: Ricorso proposto il 12 luglio 2007 — Sandor/Commissione	29
2007/C 235/54	Causa F-73/07: Ricorso proposto il 27 luglio 2007 — Doktor/Consiglio	29
2007/C 235/55	Causa F-75/07: Ricorso proposto il 29 luglio 2007 — Brown e Volpato/Commissione	30
2007/C 235/56	Causa F-76/07: Ricorso proposto il 17 luglio 2007 — Birkhoff/Commissione	30
2007/C 235/57	Causa F-79/07: Ricorso proposto il 31 luglio 2007 — Braun-Neumann/Parlamento	31
2007/C 235/58	Causa F-80/07: Ricorso proposto il 3 agosto 2007 — Economidis/Commissione	31
2007/C 235/59	Causa F-82/07: Ricorso proposto il 6 agosto 2007 — Dittert/Commissione	32
2007/C 235/60	Causa F-83/07: Ricorso proposto il 14 agosto 2007 — Zangerl-Posselt/Commissione	32
2007/C 235/61	Causa F-84/07: Ricorso proposto il 17 agosto 2007 — Islamaj/Commissione	33



IV

(Informazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA

(2007/C 235/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 223 del 22.9.2007

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 211 dell'8.9.2007

GU C 183 del 4.8.2007

GU C 170 del 21.7.2007

GU C 155 del 7.7.2007

GU C 140 del 23.6.2007

GU C 129 del 9.6.2007

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania(Causa C-490/04) ⁽¹⁾**(Ricorso per inadempimento — Ricevibilità — Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori — Restrizioni — Versamento dei contributi alla cassa nazionale per le ferie retribuite — Traduzione di documenti — Dichiarazione riguardante il luogo di occupazione dei lavoratori distaccati)**

(2007/C 235/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa, G. Braun e H. Kreppel, agenti)*Convenuta:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.-D. Plessing, M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti, T. Lübbig, Rechtsanwalt)*Interveniente a sostegno della convenuta:* Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e O. Christmann, agenti)**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi da parte di imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro e subordinato ad obblighi cui non sono soggette le imprese nazionali — Obbligo per le imprese straniere di versare contributi per le ferie alla cassa nazionale competente, anche se esse sono già soggette ad obblighi analoghi nello Stato d'origine, e di far tradurre un numero rilevante di documenti di lavoro nella lingua nazionale — Obbligo per le imprese straniere di lavoro interinale di dichiarare, all'ispettorato nazionale del lavoro, ogni lavoratore messo a disposizione di un cliente nazionale prima dell'inizio di ogni singolo cantiere

Dispositivo

1) *Avendo emanato una disposizione, come l'art. 3, n. 2, della legge 26 febbraio 1996 sul distacco dei lavoratori (Arbeitnehmer-*

Entsendegesetz), ai sensi della quale le imprese straniere di lavoro temporaneo sono tenute a dichiarare non soltanto la cessione temporanea di un lavoratore a un'impresa utilizzatrice in Germania, ma anche qualsiasi modifica relativa al luogo di lavoro del detto lavoratore, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 49 CE.

- 2) Per il resto il ricorso è respinto.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata sopportare due terzi delle spese. La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportarne un terzo.
- 4) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 19.2.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna(Causa C-501/04) ⁽¹⁾**(Inadempimento di uno Stato — Assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e assicurazione sulla vita — Direttive 92/49/CEE e 2002/83/CE — Trasferimento del portafoglio — Facoltà di rescissione — Ricevibilità)**

(2007/C 235/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e R. Vidal Puig, agenti)*Convenuto:* Regno di Spagna (rappresentante: J. M. Rodríguez Cárcamo, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione degli obblighi derivanti dall'art. 12, n. 6 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228, pag. 1) e dall'art. 14, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 novembre 2002, 2002/83/CE, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345, pag. 1) — Legislazione nazionale discriminatoria rispetto agli assicuratori degli altri Stati membri

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

(¹) GU C 19 del 22.1.2005.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-134/05) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi
— Diritto di stabilimento — Recupero crediti in via
stragiudiziale)**

(2007/C 235/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: E. Traversa, agente)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e P. Gentili, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 e 49 CE — Normativa nazionale che sottopone l'attività di recupero extragiudiziale dei crediti all'ottenimento di una licenza la cui validità è limitata al territorio della provincia nella quale è stata rilasciata

Dispositivo

1) *Avendo previsto, nell'ambito del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'obbligo, per ogni agenzia che esercita attività di recupero crediti in via stragiudiziale, di:*

- *chiedere, benché l'agenzia disponga di un'autorizzazione rilasciata dal questore di una provincia, una nuova autorizzazione in ognuna delle altre province ove essa intenda svolgere le sue attività, salvo conferire mandato ad un rappresentante autorizzato in tale altra provincia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 CE e 49 CE;*
- *disporre di locali nel territorio oggetto dell'autorizzazione ed affiggervi le prestazioni che possono essere effettuate per i clienti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 49 CE;*
- *disporre di un locale in ogni provincia in cui essa intenda svolgere la sua attività, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 43 CE.*

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana devono sopportare ciascuna la propria parte di spese.

(¹) GU C 143 del 11.6.2005.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 luglio 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein
hallinto-oikeus — Finlandia) — Oy AA**

(Causa C-231/05) (¹)

**(Libertà di stabilimento — Legislazione tributaria in materia
di imposta sul reddito — Deducibilità, per una società, delle
somme versate quale trasferimento finanziario intragruppo —
Obbligo, per la società beneficiaria del trasferimento, di avere
anch'essa la sede nello Stato membro interessato)**

(2007/C 235/05)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Oy AA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 43, 56 e 58 CE — Legislazione tributaria in materia di imposta sul reddito — Deducibilità da parte di una società delle somme versate quale aiuto finanziario intragruppo subordinato alla condizione che la società ricevente l'aiuto abbia anche la sua sede nello Stato membro interessato

Dispositivo

L'art. 43 CE non osta al regime istituito dalla legislazione di uno Stato membro, come quello in esame nella causa principale, in forza del quale una consociata, stabilita in tale Stato membro, può dedurre dai propri redditi imponibili un trasferimento finanziario intragruppo da essa effettuato a favore della società madre soltanto qualora quest'ultima abbia sede nello stesso Stato membro.

(¹) GU C 193 del 6.8.2005.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di Jürgen Kretzinger

(Causa C-288/05) (¹)

(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen — Art. 54 — Principio «ne bis in idem» — Nozione di «medesimi fatti» — Sigarette di contrabbando — Importazioni in vari Stati contraenti — Procedimenti penali in diversi Stati contraenti — Nozione di «esecuzione» delle condanne penali — Sospensione dell'esecuzione della pena — Imputazione dei periodi di custodia cautelare di breve durata — Mandato d'arresto europeo)

(2007/C 235/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputato nella causa principale

Jürgen Kretzinger

in presenza di: Hauptzollamt Augsburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere (GU 2000, L 239, pag. 19) — Principio del ne bis in idem — Condizioni per l'estinzione di procedimenti penali — Nozione di «medesimi fatti» — Trasporto di sigarette di contrabbando attraverso il territorio di più Stati membri — Condanna in due Stati membri, rispettivamente, per frode fiscale e ricettazione fiscale — Nozione di «esecuzione» — Sospensione dell'esecuzione della pena — Imputazione dei periodi di detenzione

Dispositivo

1) L'art. 54 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, dev'essere interpretato nel senso che:

— il criterio pertinente ai fini dell'applicazione del detto articolo è quello dell'identità dei fatti materiali inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall'interesse giuridico tutelato;

— fatti consistenti nel prendere possesso di tabacco estero di contrabbando in uno Stato contraente e nell'importazione e detenzione dello stesso tabacco in un altro Stato contraente, caratterizzati dalla circostanza che l'imputato che è stato perseguito in due Stati contraenti aveva fin dall'inizio l'intenzione di trasportare il tabacco, dopo la prima presa di possesso, verso una destinazione finale attraversando diversi Stati contraenti, costituiscono comportamenti che possono rientrare nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi del detto art. 54. La valutazione definitiva a tal riguardo spetta ai giudici nazionali competenti.

2) Ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente «è stata eseguita» o «è effettivamente in corso di esecuzione attualmente», allorché l'imputato, conformemente al diritto del detto Stato contraente, è stato condannato ad una pena detentiva alla cui esecuzione è stata applicata una sospensione condizionale.

3) Ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente non dev'essere considerata come «eseguita» o «effettivamente in corso di esecuzione attualmente», quando l'imputato è stato posto brevemente in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare e quando, secondo il diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si deve tener conto nell'esecuzione successiva della pena detentiva.

4) Il fatto che uno Stato membro nel quale una persona ha costituito oggetto di una sentenza definitiva di condanna nel diritto interno possa emettere un mandato di arresto europeo inteso a far arrestare questa persona al fine di eseguire tale sentenza a titolo della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non può incidere sull'interpretazione della nozione di «esecuzione» ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

(¹) GU C 257 del 15.10.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt — Germania) — Ismail Derin/Landkreis Darmstadt-Dieburg

(Causa C-325/05) (¹)

(Associazione CEE-Turchia — Art. 59 del Protocollo addizionale — Artt. 6, 7 e 14 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Diritto di libero accesso al lavoro ai sensi dell'art. 7, primo comma, secondo trattino — Diritto di soggiorno derivato — Cittadino turco di età superiore a 21 anni non più a carico dei genitori — Condanne penali — Condizioni della perdita dei diritti acquisiti — Compatibilità con il principio secondo cui la Repubblica di Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello applicabile tra Stati membri)

(2007/C 235/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parti

Ricorrente: Ismail Derin

Convenuto: Landkreis Darmstadt-Dieburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Darmstadt — Interpretazione dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione del Consiglio di Associazione CEE-Turchia n. 1/80, nonché dell'art. 59 del Protocollo addizionale relativo alla fase transitoria prevista dall'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 23 novembre 1970 (GU L 293, pag. 4) — Assenza di perdita del diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata nonché del diritto di soggiorno che ne deriva per un cittadino turco entrato nel territorio nazionale nell'ambito

del ricongiungimento familiare, di età ormai superiore a 21 anni e il cui mantenimento non è più garantito dai suoi genitori — Trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini degli Stati membri

Dispositivo

Un cittadino turco, autorizzato a recarsi quando era bambino nel territorio di uno Stato membro nell'ambito del ricongiungimento familiare e che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di propria scelta in forza dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, perde il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante derivato da detto diritto di libero accesso soltanto in due casi, vale a dire:

— nei casi previsti dall'art. 14, n. 1, di tale decisione o

— quando lascia il territorio dello Stato membro interessato per un periodo significativo e senza motivi legittimi,

anche quando è di età superiore a 21 anni, non è più a carico dei suoi genitori, ma conduce una vita autonoma nello Stato membro interessato, e non era a disposizione del mercato del lavoro durante vari anni a causa dell'esecuzione di una pena detentiva di tale durata pronunciata nei suoi confronti e priva del beneficio della condizionale. Siffatta interpretazione non è incompatibile con quanto prescritto dall'art. 59 del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760.

(¹) GU C 281 del 12.11.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2007 — Industrias Químicas del Vallés, SA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-326/05 P) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva — Snaturamento degli elementi di prova — Errore manifesto di valutazione)

(2007/C 235/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés, SA (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas e J. Sabater Marotias, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e S. Pardo Quintillán, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 28 giugno 2005, causa T-158/03, *Industrias Químicas del Vallés, SA* contro Commissione delle Comunità europee, con cui, il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 2 maggio 2003, 2003/308/CE, concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 113, pag. 8)

Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 28 giugno 2005, causa T-158/03, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, è annullata.*
- 2) *La decisione della Commissione 2 maggio 2003, 2003/308/CE, concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, è annullata.*
- 3) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del presente procedimento e del procedimento di primo grado, incluse quelle relative ai procedimenti sommari sia dinanzi alla Corte che dinanzi al Tribunale.*

(¹) GU C 271 del 29.10.2005.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Procedimento penale a carico di Norma Kraaijenbrink

(Causa C-367/05) (¹)

(Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — Art. 54 — Principio «ne bis in idem» — Nozione di «medesimi fatti» — Fatti diversi — Procedimenti penali in due Stati contraenti — Fatti collegati dallo stesso disegno criminoso)

(2007/C 235/09)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Imputato nella causa principale

Norma Kraaijenbrink

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione del combinato disposto degli artt. 54 e 71, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19) — Principio del «ne bis in idem» — Fatti diversi ma connessi da un'unicità di intento, costituenti a tale titolo un solo fatto dal punto di vista giuridico — Similitudine o meno dei fatti ai sensi dell'art. 54 — Scoperta, successivamente alla condanna in uno Stato, di altri fatti commessi nello stesso periodo dei fatti sanzionati e che costituiscono con questi ultimi espressione dello stesso intento delittuoso — Diritto di sanzione di tali fatti complementari in uno Stato diverso — Presa in considerazione o meno delle sanzioni già irrogate nel primo Stato

Dispositivo

L'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, dev'essere interpretato nel senso che:

- *il criterio pertinente ai fini dell'applicazione del detto articolo è quello dell'identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall'interesse giuridico tutelato;*
- *fatti differenti, consistenti in particolare, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall'altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro provenienti anch'esse da un tale traffico non devono essere considerati «medesimi fatti» ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen per la sola circostanza che il giudice nazionale competente constata che i detti fatti sono collegati dallo stesso disegno criminoso;*
- *spetta al detto giudice nazionale valutare se il grado di identità e di connessione tra tutte le circostanze di fatto da comparare sia tale che, in considerazione del criterio pertinente sopramenzionato, si possa constatare che si tratta dei «medesimi fatti» ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.*

(¹) GU C 48 del 25.2.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2007
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-382/05) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50/CEE — Convenzioni relative al trattamento di rifiuti urbani — Qualificazione — Appalto pubblico — Concessione di servizi — Misure di pubblicità)

(2007/C 235/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e X. Lewis, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e G. Fiengo, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 11, 15 e 17 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) — Aggiudicazione di un appalto senza pubblicazione del bando appropriato — Conclusione di convenzioni per l'utilizzo della parte residua di rifiuti urbani prodotti nei comuni della regione Sicilia

Dispositivo

- 1) Dato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la protezione civile — Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha indetto la procedura per la stipula delle convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana e ha concluso le dette convenzioni senza applicare le procedure previste dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, e, in particolare, senza la pubblicazione dell'apposito bando di gara d'appalto nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della predetta direttiva e, in particolare, dei suoi artt. 11, 15 e 17.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 22 del 28 gennaio 2006.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 24 aprile 2007
— Castellblanch SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Champagne Louis Roederer SA

(Causa C-131/06 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio figurativo CRISTAL CASTELLBLANCH — Diniego di registrazione)

(2007/C 235/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Castellblanch SA (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau, avocats)

Altre parti del procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. de Medrano Caballero, agente), Champagne Louis Roederer SA (rappresentante: avv. P. Cousin, avocat)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 dicembre 2005, causa T-29/04, Castellblanch SA/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio figurativo «CRISTAL CASTELLBLANCH» per prodotti della classe 33 contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 17 novembre 2003, procedimento R 0037/2002-2, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione che ha rifiutato la registrazione di tale marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali contenenti la parola «CRISTAL» per prodotti della classe 33.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Castellblanch SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 108 del 6.5.2006.

Ordinanza della Corte 21 giugno 2007 — Repubblica di Finlandia/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-163/06 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Atto non produttivo di effetti giuridici obbligatori — Risorse proprie delle Comunità europee — Procedimento di infrazione — Art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Interessi di mora — Negoziazione di un accordo di pagamento in via provvisoria — Lettere di rifiuto)

(2007/C 235/12)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: E. Bygglin, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e P. Aalto, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 gennaio 2006 nella causa T-177/05, Repubblica di Finlandia/Commissione delle Comunità europee, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione, che sarebbe contenuta in due lettere della Commissione, con la quale quest'ultima avrebbe rifiutato di intavolare negoziati in merito al pagamento condizionale di dazi richiesti retroattivamente, pretesi dalla Commissione quali risorse proprie della Comunità (dazi afferenti importazioni di attrezzature militari)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 154 dell'1.7.2006.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Düsseldorf (Germania) il 27 giugno 2007 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik contro AOK Rheinland/Hamburg

(Causa C-300/07)

(2007/C 235/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik

Convenuta: AOK Rheinland/Hamburg

Questioni pregiudiziali

1. a) Se il requisito del «finanziamento statale» previsto dall'art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della direttiva ⁽¹⁾, vada interpretato nel senso che lo Stato impone l'affiliazione ad un'assicurazione malattia, nonché l'obbligo di versare i contributi, il cui ammontare dipende dal reddito, alle rispettive casse mutue, le quali fissano il tasso di contribuzione, ma sono tra loro collegate per le ragioni esposte in dettaglio nella motivazione e l'esecuzione delle obbligazioni di ciascuna di esse è garantito;
- b) Se il requisito previsto dall'art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), seconda alternativa, della direttiva, secondo cui «la (...) gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi» vada interpretata nel senso che una sorveglianza statale relativa a negozi ancora in corso o a venire, eventualmente accompagnata da possibilità di intervento esposti nella motivazione, è sufficiente a soddisfare tale requisito;
2. Nel caso in cui la prima questione pregiudiziale, sub a) o sub b), sia risolta affermativamente, se le lett. c) e d) dell'art. 1, n. 2, della direttiva vadano interpretate nel senso che la messa a disposizione di beni prodotti ed adeguati individualmente secondo le esigenze dei rispettivi clienti ed il fatto di consigliare individualmente gli stessi clienti sull'uso di tali beni debbano essere inquadrati nell'ambito di «appalti di forniture» o di «appalti di servizi»; se a tal fine debba essere preso in considerazione solo il valore delle rispettive prestazioni;

3. Qualora la messa a disposizione di cui alla seconda questione debba essere considerata una «prestazione di servizi», se l'art. 1, n. 4, della direttiva, a differenza di un accordo quadro ai sensi dell'art. 1, n. 5 della direttiva, vada interpretato nel senso che per «concessione di servizi» si intende anche il conferimento di un appalto in cui:

- la decisione sul se e in quali casi l'appaltatore riceva singoli incarichi non viene presa dall'appaltante, bensì da terzi;
- il pagamento dell'appaltatore è effettuato dall'appaltante, in quanto solo quest'ultimo, secondo la legge, è debitore della remunerazione ed è obbligato alla prestazione di servizi nei confronti dei terzi, e
- l'appaltatore, prima di ricevere la richiesta di terzi, non è tenuto a prestare, né offrire, alcun servizio.

(¹) GU L 134, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 12 luglio 2007 — Termoraggi SpA/Comune di Monza e altri

(Causa C-323/07)

(2007/C 235/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Termoraggi SpA

Convenuti: Comune di Monza e altri

Questione pregiudiziale

Se l'art. 6 della direttiva CE 92/50 (¹) del 18 giugno 1992 possa ritenersi applicabile alla questione oggetto del presente giudizio, e quale interpretazione debba darsi del medesimo articolo ai fini della verifica della compatibilità dei provvedimenti impugnati con la normativa comunitaria, nei termini indicati in motivazione.

(¹) GU L 209, p. 1-24.

Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-335/07)

(2007/C 235/15)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Koskinen, M. Patakia e S. Pardo Quintillán)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto le acque reflue per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti (a. e.), è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 5, nn. 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE (¹), concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Tutti gli ambienti idrici della Finlandia vanno considerati quali aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271/CEE. Data tale situazione, è applicabile in tutto il territorio della Finlandia l'obbligo di provvedere affinché tutte le acque reflue per gli scarichi di agglomerati con oltre 10 000 a. e. siano trattate in maniera più spinta. L'azoto è un fattore rilevante nell'eutrofizzazione di parti del mare di Botnia ed è un fattore decisivo nel Saaristomeri e nel golfo di Finlandia. La parte centrale del mar Baltico è delimitata in primavera dall'azoto. L'eutrofizzazione di tali aree è incontestabile. La riduzione del carico di azoto e di fosforo aiuterebbe a prevenire l'infiorescenza primaverile e estiva di fitoplancton. Il fatto che la Finlandia non abbia provveduto ad eliminare l'azoto dalle acque reflue urbane per tutti gli scarichi di agglomerati con oltre 10 000 a. e. costituisce una violazione dell'art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva 91/271/CEE.

(¹) GU L 135, pag. 40.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landgericht Hamburg (Germania) il 27 luglio 2007 —
Turgay Semen/Deutsche Tamoil GmbH**

(Causa C-348/07)

(2007/C 235/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Turgay Semen

Convenuta: Deutsche Tamoil GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con l'art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE ⁽¹⁾, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, il fatto che l'indennità dovuta all'agente commerciale incontri una limitazione costituita dall'importo delle provvigioni da lui perse a seguito dell'estinzione del contratto di agenzia, anche nel caso in cui i vantaggi che permangono al preponente debbano essere considerati di entità superiore.
- 2) Se, nel caso di un gruppo societario di cui il preponente faccia parte, tra i detti vantaggi rientrino anche quelli che pervengono alle società del gruppo.

⁽¹⁾ GU L 382, pag. 17.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo
Tribunal Administrativo il 27 luglio 2007 — Sopropé —
Organizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública**

(Causa C-349/07)

(2007/C 235/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo.

Parti

Ricorrente: Sopropé — Organizações de Calçado, Lda.

Convenuta: Fazenda Pública.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il termine da 8 (otto) a 15 (quindici) giorni stabilito all'art. 60, n. 6, della Lei Geral Tributária (legge generale tributaria) e all'art. 60, n. 2, del Regime Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária (Regolamento complementare del procedimento di ispezione tributaria), approvato con decreto legge n. 413/98 del 31 dicembre, ai fini dell'esercizio orale o scritto del diritto del contribuente di essere ascoltato, sia conforme al principio del diritto di difesa
- 2) Se un termine di 13 (tredici) giorni, calcolato a decorrere dalla notifica effettuata dall'autorità doganale a un importatore comunitario (nella fattispecie una piccola ditta portoghese di commercio di calzature) per esercitare il suo diritto di audizione preventiva entro 8 (otto) giorni e la data della notifica per versare i dazi d'importazione in 10 (dieci) giorni, in relazione a 52 operazioni di importazione di calzature dall'Estremo oriente ai sensi del regime SPG effettuate nell'arco di due anni e mezzo (tra il 2000 e la metà del 2002), possa essere ritenuto un termine ragionevole per l'importatore per l'esercizio del suo diritto di difesa.

**Ricorso proposto il 14 agosto 2007 — Commissione delle
Comunità europee/Regno del Belgio**

(Causa C-392/07)

(2007/C 235/18)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: R. Lyal, in qualità di agente)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/19/CE⁽¹⁾, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, nella parte in cui essa riguarda il trasferimento della sede sociale di una Società europea [SE] o di una Società cooperativa europea [SCE] e l'inclusione delle SE e delle SCE nell'elenco delle società contemplate dalla direttiva o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della medesima direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva relativamente al trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE e della lett. a) dell'allegato è scaduto il 1° gennaio 2006.

⁽¹⁾ GU L 58, pag. 19.

**Ordinanza del presidente della Corte 21 giugno 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Granducato di
Lussemburgo**

(Causa C-76/07)⁽¹⁾

(2007/C 235/19)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 95 del 28.4.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 25 giugno 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-104/07)⁽¹⁾

(2007/C 235/20)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 82 del 14.4.2007.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Ricorso proposto il 26 luglio 2007 — Rajani (Dear!Net Online)/UAMI — Artoz-Papier (ATOZ)

(Causa T-100/06)

(2007/C 235/21)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deepak Rajani (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Dustmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Artoz-Papier AG (Lenzburg, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 gennaio 2006 (procedimento R 1126/2004-2)
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Deepak Rajani

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio comunitario denominativo «ATOZ» per servizi delle classi 35 e 41 — domanda di registrazione n. 1 319 961

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Artoz-Papier AG

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio nazionale ed internazionale denominativo «ARTOZ» per servizi rientranti nelle classi 35 e 41

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la decisione impugnata è stata emessa in violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento (CE) n. 40/94, dal momento che ha accolto un'interpretazione impropria del termine di registrazione del marchio. Secondo la ricorrente, tale interpretazione fuorviante delle disposizioni nazionali, internazionali e comunitarie costituisce uno sviamento di potere. Inoltre, la ricorrente sostiene che la decisione della commissione di ricorso viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario. La ricorrente asserisce infine che sia la divisione di opposizione sia la commissione di ricorso

hanno sostanzialmente infranto le garanzie processuali degli artt. 73 e 79 del suddetto regolamento, a causa di un'asserita carenza di motivazione e una violazione del diritto al contraddittorio.

Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — CSL Behring/Commissione e EMEA

(Causa T-264/07)

(2007/C 235/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CSL Behring GmbH (Marburg, Germania) (rappresentanti: prof. C. König e avv. F. Leinen)

Convenute: Commissione delle Comunità europee e Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

Conclusioni della ricorrente

- annullare, ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, la decisione dell'EMEA 24 maggio 2007, procedimento «Human Fibrinogen — Application for Orphan Medicinal Product Designation — EMEA/OD/018/07», comunicata alla ricorrente il 24 maggio 2007;
- ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la nota dell'EMEA del 24 maggio 2007. Secondo la ricorrente, con tale nota l'EMEA avrebbe negato, con effetto vincolante, la prosecuzione del procedimento per l'assegnazione, al medicinale della ricorrente, della qualifica di medicinale orfano ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento (CE) n. 141/2000 (¹).

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente indica due motivi.

Essa sostiene in primo luogo l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 141/2000 secondo la quale la domanda per l'assegnazione ad un medicinale della qualifica di medicinale orfano deve avvenire prima della presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di tale medicinale. Pertanto, la disposizione sarebbe stata erroneamente applicata.

In secondo luogo la ricorrente sostiene che l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 141/2000 violerebbe il diritto primario e dovrebbe essere dichiarato inapplicabile ai sensi dell'art. 241 CE qualora dovesse essere interpretato nel senso che la domanda per l'assegnazione ad un medicinale della qualifica di medicinale orfano deve avvenire prima della presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di tale medicinale. Afferma in proposito che tale interpretazione violerebbe i diritti comunitari fondamentali alla proprietà e al libero esercizio di un'attività economica, nonché i principi della parità di trattamento e del legittimo affidamento.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1999, n. 141/2000, concernente i medicinali orfani (GU 2000, L 18, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 luglio 2007 — Torres/UAMI — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)

(Causa T-273/07)

(2007/C 235/23)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Torres SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vinícola de Tomelloso S.C.L.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 2 maggio 2007, pronunciata nel procedimento R 610/2006-2, con espressa condanna alle spese dell'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Vinícola de Tomelloso S.C.L.

Marchio comunitario richiesto: marchio denominativo «TORREGAZATE» (domanda di registrazione n. 3.134.665) per prodotti appartenenti alla classe 33 (Vini, superalcolici e liquori).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: diversi marchi denominativi nazionali «TORRES», per prodotti appartenenti alla

classe 33, nonché altri marchi comunitari, internazionali e nazionali, denominativi e figurativi, che consistono o contengono il termine «TORRES» e coprono gli stessi prodotti dei precedenti.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Ebro Puleva/UAMI — Berenguel (BRILLO'S)

(Causa T-275/07)

(2007/C 235/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ebro Puleva SA (Madrid) (rappresentante: avv. P. Casamitjana Leonart)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Luis Berenguel SL

Conclusioni della ricorrente

— Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 21 maggio 2007, pronunciata nel procedimento R 493/2006-2 (relativo al procedimento di opposizione B 705 790).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: LUIS BERENGUEL, SL

Marchio comunitario richiesto: marchio denominativo «BRILLO'S», per prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 31 (domanda di registrazione n. 2.984.995).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo spagnolo «brillante» (marchio n. 922.772) per prodotti della classe 30, e marchio figurativo spagnolo «brillante» (marchio n. 2.413.459) per prodotti della classe 29.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto si è ritenuto che i segni in conflitto siano foneticamente, concettualmente e visivamente distinti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 luglio 2007 — Secure Computing/UAMI — Investronica (SECUREOS)

(Causa T-277/07)

(2007/C 235/25)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Secure Computing Corporation (Minnesota, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti H. P. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Investronica, SA

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 aprile 2007, procedimento n. R 1063/2006-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SECUREOS» per prodotti della classe 9 (domanda di registrazione n. 2659944).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Investronica, S.A.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «SECUREURO» (marchio comunitario n. 2126290) per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 16, 35, 36, 37 e 42 e marchio figurativo «secureuro» (marchio comunitario n. 2418135) per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 16, 35 e 36.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, 73 e 74, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Sepracor/UAMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)

(Causa T-280/07)

(2007/C 235/26)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sepracor, Inc. (Malborough, Stati Uniti) (rappresentanti: avvocati E. De Gryse, E. Cornu e D. Moreau)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 18 aprile 2007 nel procedimento R 155/2006-1;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Sepracor, Inc.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio comunitario denominativo «LEVENIA» per prodotti della classe 5 — domanda di registrazione n. 2 563 799

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Laboratorios Ern, SA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio nazionale denominativo «LEVELINA» per prodotti delle classi 1 e 5

Decisione della divisione di opposizione: opposizione internamente respinta

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 43 del regolamento (CE) n.40/94 e la regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95, dato che la motivazione della prima commissione di ricorso, che ha stabilito che la mancata utilizzazione del marchio nazionale «LEVELINA» era giustificata per un certo tipo di prodotti e preparati farmaceutici, non può costituire una «legittima ragione» della non utilizzazione ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94. Inoltre, la ricorrente asserisce che se anche il Tribunale dovesse ritenere che il verdetto della commissione di ricorso sia corretto e la non utilizzazione adeguatamente giustificata, la decisione impugnata violerebbe l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.

Ricorso proposto il 23 luglio 2007 — ecoblue/UAMI — BBVA (Ecoblue)

(Causa T-281/07)

(2007/C 235/27)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: ecoblue AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv. ti C. Osterrieth e T. Schmitz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 aprile 2007, procedimento n. R 844/2006-1;
- rigettare l'opposizione della Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA contro il marchio denominativo richiesto «ecoblue»;
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ecoblue» per servizi delle classi 35, 36 e 38 (domanda di registrazione n. 2871598).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativi «BLUE» (marchio comunitario n. 1345974), «BLUE JOVEN»

(marchio comunitario n. 2065100), «BLUE BBVA» (marchio comunitario n. 2065621), «TARJETA BLUE BBVA» (marchio comunitario n. 2277291), «QNTAME BLUE» (marchio comunitario n. 2391878), «HIPOTECA BLUE» (marchio comunitario n. 2392181), «HIPOTECA BLUE JOVEN» (marchio comunitario n. 2794998) e «MOTOR BLUE JOVEN» (marchio comunitario n. 3060878)

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, giacché i marchi in conflitto non sarebbero simili e quindi non sussisterebbe un rischio di confusione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 24 luglio 2007 — Tailor/UAMI (Gesäßtasche links)

(Causa T-282/07)

(2007/C 235/28)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tom Tailor GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. O. Gillert, K. Vanden Bossche e F. Schiwek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 maggio 2007 (procedimento R 669/2006-1);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Gesäßtasche links» per prodotti della classe 25 (domanda di registrazione n. 4 287 751).

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto il marchio figurativo richiesto è dotato di sufficiente capacità distintiva.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 24 luglio 2007 — Tailor/UAMI (Gesäßtasche rechts)

(Causa T-283/07)

(2007/C 235/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tom Tailor GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. O. Gillert, K. Vanden Bossche e F. Schiwek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 maggio 2007 (procedimento R 668/2006-1);

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Gesäßtasche rechts» per prodotti della classe 25 (domanda di registrazione n. 4 287 769).

Decisione dell'esaminatore: rifiuto della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto il marchio figurativo richiesto è dotato di sufficiente capacità distintiva.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 24 luglio 2007 — Torres/UAMI — Torres de Anguix (TORRES de ANGUIX)

(Causa T-286/07)

(2007/C 235/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Torres S.A. (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Torres de Anguix, S.L.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 2 maggio 2007, pronunciata nel procedimento R 707/2006-2, con espressa condanna dell'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: TORRES DE ANGUIX S.L.

Marchio comunitario richiesto: marchio figurativo «TORRES de ANGUIX», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 33, 35 e 39 (domanda di registrazione n. 3.283.652).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «TORRES» (marchio comunitario n. 1.752.526) per prodotti appartenenti alla classe 33 e numerosi altri marchi comunitari nazionali ed internazionali che contengono la denominazione «TORRES», sola o accompagnata da altri vocaboli o segni grafici.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio richiesto.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e annullamento della decisione impugnata che rigettava il marchio richiesto.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾ dato che tra i marchi configgenti sussiste un rischio di confusione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 luglio 2007 — Alcan France/Commissione

(Causa T-288/07)

(2007/C 235/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alcan France SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. M. Thill-Tayara)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità della decisione impugnata della Commissione e che la misura di cui trattasi non costituisce un aiuto di Stato o, in via subordinata, dichiarare che la violazione del principio del legittimo affidamento e del termine ragionevole osta al recupero dell'aiuto;
- annullare l'art. 1 della decisione impugnata che qualifica come aiuto di Stato la misura contestata;
- annullare gli artt. 2 e 3 della decisione impugnata che qualificano come aiuto incompatibile la misura contestata;
- annullare gli artt. da 4 a 6 della decisione impugnata che ordinano la restituzione dell'aiuto;
- condannare la Commissione a rifondere alla ricorrente i costi e le spese derivanti dalla decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 30 giugno 1997, adottata su proposta della Commissione e conformemente alla procedura prevista dalla direttiva 92/81/CEE⁽¹⁾, il Consiglio ha autorizzato gli Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le riduzioni delle aliquote d'accisa o le esenzioni dall'accisa esistenti. Con quattro decisioni successive, il Consiglio ha prorogato tale autorizzazione, stabilendo il termine dell'ultimo periodo di autorizzazione al 31 dicembre 2006. La Francia è stata autorizzata ad applicare le riduzioni o esenzioni in parola sugli oli combustibili pesanti utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne.

Con lettera del 30 dicembre 2001, la Commissione ha notificato alla Francia la sua decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, del Trattato CE relativamente all'esenzione dall'accisa degli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne⁽²⁾. A seguito di tale procedimento, il 7 dicembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2006/323/CE, in cui si dichiara che le esenzioni dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione, rispettivamente, la Francia, l'Irlanda e l'Italia, costituiscono

aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, del Trattato CE parzialmente incompatibili con il mercato comune ed in cui si ordina agli Stati membri interessati di provvedere a recuperare gli aiuti di cui trattasi⁽³⁾.

La Commissione ha deciso di estendere il procedimento di esame formale all'esenzione dall'accisa per gli oli minerali pesanti utilizzati per la produzione di allumina relativamente al periodo a partire dal 1° gennaio 2004. Il 7 febbraio 2007 essa ha adottato la decisione C(2007) 286 def., relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l'Irlanda e l'Italia (aiuti di Stato nn. C 78-79-80/2001). Tale decisione è quella impugnata nell'ambito del presente ricorso.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, in via preliminare, la nullità della decisione per vizio di forma, poiché non sarebbe stato intimato alla Francia di presentare le sue osservazioni ai sensi dell'art. 88 CE, dal momento che, a suo parere, il secondo procedimento per il periodo successivo al 2004 sarebbe stato avviato senza tenere conto dei «considerando» della decisione 7 dicembre 2005.

Sul merito, la ricorrente deduce due motivi di annullamento

Con il suo primo motivo, essa fa valere che la Commissione avrebbe concluso nel senso dell'esistenza di un aiuto di Stato in violazione degli artt. 87 CE e 88 CE sia nella fase della qualificazione dell'aiuto sia nella verifica della compatibilità. Inoltre, nell'ambito di tale motivo, la ricorrente afferma la violazione da parte della Commissione dell'art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999⁽⁴⁾, nonché la commissione di errori nell'applicazione del criterio della selettività dell'aiuto. Essa fa altresì valere che la motivazione della decisione impugnata sarebbe contraddittoria ed insufficiente in violazione dell'art. 253 CE. La ricorrente, inoltre, sostiene che il fondamento normativo sul quale si è basata la Commissione per affermare l'incompatibilità dell'aiuto sarebbe errato, poiché, secondo la ricorrente, non sarebbero presenti le condizioni di applicabilità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽⁵⁾.

Con il secondo motivo, dedotto in subordine, la ricorrente asserisce che il recupero dell'aiuto ordinato dalla Commissione violerebbe i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali.

⁽²⁾ Pubblicata nella GU C 30 del 2.2.2002.

⁽³⁾ Decisione della Commissione 7 dicembre 2005, notificata con il numero C(2005) 4436 def., aiuti di Stato n. C 78-79-80/2001, GU 2006 L 119, pag. 12.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.

⁽⁵⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

Ricorso proposto il 30 luglio 2007 — Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance/Commissione

(Causa T-289/07)

(2007/C 235/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance (CNCEP) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti F. Sureau, D. Théophile e É. Renaudeau)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 10 maggio 2007, C(2007) 2110 def., ai sensi dell'art. 86, n. 3, CE, relativa ai diritti speciali concessi alla Banque Postale, alle Caisses d'Épargne et de Prévoyance e al Crédit Mutuel per la distribuzione dei «libretti A» e dei «libretti blu»;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2007, C(2007) 2110 def. che dichiara incompatibili con l'art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con gli artt. 43 CE e 49 CE, le disposizioni del Code Monétaire et Financier francese che riservano a tre istituti di credito, la Banque Postale, le Caisses d'Épargne et de Prévoyance e il Crédit Mutuel, diritti speciali per la distribuzione dei «libretti A» e dei «libretti blu».

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce sei motivi.

Il primo motivo è relativo alla violazione di forme sostanziali, poiché la Commissione non avrebbe rispettato i diritti della difesa della ricorrente e poiché la decisione sarebbe viziata da un difetto di motivazione.

Nel merito, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che i diritti speciali per la distribuzione dei «libretti A» e dei «libretti blu» costituiscono di per sé una restrizione alla libertà di stabilimento. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione nel ritenere che detti diritti speciali scoraggiassero, di fatto, l'esercizio delle libertà comunitarie in Francia.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori di diritto e di valutazione, in quanto la Commissione ha considerato che i diritti speciali risulterebbero giustificati solamente ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE, nonché da un errore di valutazione, in quanto essa ha ritenuto che i diritti in parola non potessero essere giustificati da ragioni imperative di interesse generale.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe commesso un errore nel valutare la misura nazionale in discussione alla luce del principio della libera prestazione dei servizi.

Ricorso proposto il 31 luglio 2007 — MIP Metro/UAMI — Metronia (METRONIA)

(Causa T-290/07)

(2007/C 235/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. J.-C. Plate)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metronia S.A. (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 maggio 2007, caso R 1315/2006-2, poiché il ricorso è stato respinto con la motivazione che esso non era conforme a quanto disposto dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49 (!);
- condannare il convenuto alle spese, incluse le spese dell'opposizione e del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: METRONIA S.A.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo comunitario «METRONIA» per prodotti della classe 9 e per prodotti e servizi delle classi 20, 28 e 41 (domanda n. 3 387 834).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo nazionale «METRO» per prodotti e servizi delle classi, fra le altre, 9, 20, 28 e 41.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rifiuto totale della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'opposizione e ordine di procedere alla registrazione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è in contrasto con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto che non sussistesse rischio di confusione fra i marchi in conflitto, dal momento non vi era somiglianza fra i marchi interessati.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per «vini di Xeres» (classe 33) e diniego della registrazione per tali prodotti.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione impugnata.

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹) sul marchio comunitario.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 1° agosto 2007 — Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/UAMI — Byass (ALFONSO)

(Causa T-291/07)

(2007/C 235/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe, S.A. (Cenicero, Spagna) (rappresentanti: avv. M. Lobato García-Miján e avv. B. Díaz de Escauriaza)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: González Byass, S.A.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 maggio 2007, mediante la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla GONZÁLEZ BYASS, S.A. contro la decisione della divisione di opposizione 6 luglio 2006, che ha accolto l'opposizione proposta dalla ricorrente contro la domanda di marchio comunitario ALFONSO.

— Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: GONZÁLEZ BYASS, S.A.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ALFONSO» (domanda di registrazione n. 3 398 278) per prodotti rientranti nelle classi 30 (aceti), 32 (birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande) e 33 (vini di Xeres).

Titolar del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchi denominativi comunitario e nazionale «PRÍNCIPE ALFONSO», per prodotti della classe 33.

Ricorso proposto il 27 luglio 2007 — Stepek/UAMI — Masters Golf Company (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN)

(Causa T-294/07)

(2007/C 235/35)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wilhelm Stepek (Stadl-Paura, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Heigl, W. Berger e G. Lehner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Masters Golf Company Ltd.

Conclusioni del ricorrente

— Riconoscere che la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 maggio 2007, procedimento R 95/2007-1 è illegittima;

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 maggio 2007, procedimento R 95/2007-1;

— condannare The Masters Golf Company Ltd. al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN» per prodotti delle classi 3, 9, 12, 18, 24, 25 e 28 (domanda di registrazione n. 3136041).

Titolar del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: The Masters Golf Company Ltd.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio nazionale figurativo «The Masters» per prodotti della classe 25 e marchio figurativo «The Masters GOLF COMPANY» (marchio comunitario n. 1582535) per prodotti delle classi 12, 25 e 28.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e diniego della registrazione per prodotti delle classi 12, 25 e 28.

Decisione della commissione di ricorso: chiusura del procedimento di ricorso e dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

Motivi dedotti: illegittimità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso nonché della condanna alle spese della The Masters Golf Company Ltd.

(n. 725.452) e britannico (n. 1.436.897) «VITRAL», per prodotti, tra gli altri, della classe 19, contro i quali era diretta l'opposizione.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda per prodotti della classe 19.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE), n. 40/94 ⁽¹⁾, poiché i segni in conflitto sono foneticamente e graficamente distinti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 3 agosto 2007 — Vitro Corporativo/ UAMI — VKR Holding (Vitro)

(Causa T-295/07)

(2007/C 235/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Vitro Corporativo, S.A. de C.V. (rappresentante: avv. J. Botella Reyna)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VKR Holding A/S

Conclusione della ricorrente

— Emanare una decisione che consenta la registrazione del marchio comunitario n. 2.669.497 «Vitro» per designare prodotti della classe 19.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Vitro» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 1, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 35, 39, 40, 41, 42 e 43 (domanda n. 2.669.497).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: VKR Holding A/S.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchi denominativi comunitario (n. 651.745), danese (n. 1956 1415 VR), tedesco

Ricorso proposto il 6 agosto 2007 — Korsch/UAMI (PharmaCheck)

(Causa T -296/07)

(2007/C 235/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Korsch AG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. J. Grzam)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 giugno 2007 (procedimento R 358/2007-4) relativa al marchio denominativo n. 5310214 «PharmaCheck»

— condannare il convenuto alle spese del procedimento e a quelle dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PharmaCheck» per prodotti della classe 9 (domanda di registrazione n. 5310214).

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 1° agosto 2007 — TridonicAtco/UAMI (Intelligent Voltage Guard)

(Causa T-297/07)

(2007/C 235/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TridonicAtco GmbH & Co KG (Dornbirn, Austria) (rappresentante: avv. L. Wiltschek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 maggio 2007 (procedimento n. R 108/2007-2) cosicché il marchio denominativo e figurativo internazionale «Intelligent Voltage Guard» n. 874778 sia tutelato nella Comunità europea;
- eventualmente, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Intelligent Voltage Guard» per prodotti delle classi 9 e 11 (registrazione internazionale n. W 874 778).

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, giacché il marchio «Intelligent Voltage Guard» sarebbe dotato di carattere distintivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 2 agosto 2007 — Italia/Commissione

(Causa T-298/07)

(2007/C 235/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la nota del 22 maggio 2007, n. 04980 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto; Rif. DOCUP Ob. 2 «Lazio» 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2DO 009);
- annullare la nota del 25 maggio 2007, n. 05108 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Certificazione e dichiarazione di spese intermedie e domanda di pagamento; Rif. DOCUP Veneto Ob. 2 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2DO 005);
- annullare la nota del 4 giugno 2007, n. 05452 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto; Rif. DOCUP Piemonte 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2DO 007);
- annullare la nota del 08 giugno 2007, n. 05665 della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto; Rif. Programma Operativo Regionale «Campania» 2000-2006 (n. CCI 1999 IT 16 1PO 007);
- nonché annullare tutti gli atti connessi e presupposti, con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana contro Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 262, del 23.10.2004, p. 55.

Ricorso proposto il 31 luglio 2007 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-300/07)

(2007/C 235/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepi-koinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Direzione Generale dell'Informatica della Commissione di respingere l'offerta della ricorrente, proposta nell'ambito della gara d'appalto aperta ENTR/05/078 — LA TUA EUROPA Lotto n. 1 (Attività editoriale e traduzioni) per la «Gestione e manutenzione del portale «La tua Europa» GU S 2006 143-153057) comunicata alla ricorrente con lettera del 21 maggio 2007 (in prosieguo: «la decisione sul Lotto n. 1») e di aggiudicare gli appalti al concorrente vittorioso;
- annullare la decisione della Commissione (DIGIT) di respingere l'offerta della ricorrente, proposta nell'ambito della gara d'appalto aperta ENTR/05/078 — LA TUA EUROPA Lotto n. 2 (Gestione dell'infrastruttura) per la «Gestione e manutenzione del portale «La tua Europa» GU S 2006 143-153057) comunicata alla ricorrente con lettera del 13 luglio 2007 (in prosieguo: «la decisione sul Lotto n. 2») e di aggiudicare gli appalti ai concorrenti vittoriosi;
- condannare la Commissione (DIGIT) al risarcimento dei danni derivati dal procedimento di gara di cui trattasi per un importo pari ad EUR 1 125 000 relativamente al Lotto n. 1 e per un importo pari ad EUR 825 000 relativamente al Lotto n. 2;
- condannare la Commissione (DIGIT) a rifondere alla ricorrente le spese legali e accessorie sostenute per il presente ricorso, anche nel caso di rigetto dello stesso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che, nell'ambito del procedimento di gara ENTR/05/078 — LA TUA EUROPA Lotto n. 1 (Attività editoriale e traduzioni) per la «Gestione e manutenzione del portale «La tua Europa» GU S 2006 143-153057) e ENTR/05/078 — LA TUA EUROPA Lotto n. 2 (Gestione dell'infrastruttura) per la «Gestione e manutenzione del portale «La tua Europa» GU S 2006 143-153057), l'amministrazione aggiudicatrice, DG DIGIT della Commissione europea, non ha adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento finanziario ⁽¹⁾, dalle relative norme d'esecuzione e dalla direttiva 2004/18/CE ⁽²⁾, nonché dai principi di trasparenza e parità di trattamento.

Inoltre, la ricorrente sostiene che l'amministrazione aggiudicatrice ha commesso numerosi errori manifesti di valutazione, da cui è derivato il rifiuto della sua offerta. L'amministrazione aggiudicatrice avrebbe anche contravenuto al suo obbligo di motivazione relativamente alla sua decisione e, segnatamente, di informare la ricorrente circa i meriti del concorrente vittorioso rispetto agli altri.

Pertanto, la ricorrente chiede che la decisione della Commissione europea di respingere la sua offerta e di aggiudicare l'appalto al concorrente vittorioso sia annullata e che la convenuta sia condannata a pagare la totalità delle spese, anche in caso di rigetto del ricorso. In via subordinata, qualora all'appalto fosse già stata data esecuzione al momento della pronuncia della Corte, o qualora non risultasse più possibile annullare la decisione, la ricorrente domanda un risarcimento economico (danni) per un importo di EUR 1 125 000 relativamente al Lotto n. 1 e per un importo di EUR 825 000 relativamente al Lotto n. 2 in conformità degli artt. 235 CE e 288 CE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Ricorso proposto il 6 agosto 2007 — Motopress/UAMI — Sony Computer Entertainment Europe (BUZZI!)

(Causa T-302/07)

(2007/C 235/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Motopress Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. L. Wiltschek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sony Computer Entertainment Europe Limited

Conclusioni della ricorrente

- modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 giugno 2007 (procedimento R 1468/2006-2) in modo che sia accolta l'opposizione contro la richiesta di marchio n. 4441044;

- eventualmente, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione mercato interno alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Sony Computer Entertainment Europe Limited.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «BUZZ !» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28 e 41 (richiesta n. 4441044).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo austriaco «BUZZ !» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 38.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, per la mancata considerazione delle prove relative all'esistenza del marchio fatto valere in sede opposizione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 agosto 2007 — Nölle/UAMI — Viña Carta Vieja (Puzzle)

(Causa T-303/07)

(2007/C 235/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Jürgen Nölle (Rheinberg, Germania) (rappresentante: avv. J. Reinartz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Viña Carta Vieja S.A.

Conclusioni del ricorrente

- respingere integralmente l'opposizione del 24 febbraio 2005 presentata dall'opponente contro la richiesta di marchio

comunitario del ricorrente del 20 febbraio 2004 con riferimento al marchio denominativo «Puzzle», dopo aver annullato la decisione della seconda commissione di ricorso del 5 giugno 2007, procedimento R 911/2006-2, nonché la decisione della divisione di opposizione del 29 giugno 2006, procedimento B 802 340;

- condannare il convenuto alle spese del ricorso nonché alle spese sostenute da un eventuale interveniente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Puzzle» per prodotti delle classi 16, 32 e 33 (domanda n. 3674561).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Viña Carta Vieja, S.A.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: in particolare, il marchio denominativo «MONKEY PUZZLE» per prodotti della classe 33 (marchio comunitario n. 3238144).

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione, nei limiti in cui accoglie l'opposizione per prodotti della classe 32.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 10 agosto 2007 — Calzaturificio Frau/UAMI — Camper

(Causa T-304/07)

(2007/C 235/43)

Lingua di deposito del ricorso: italiano

Parti

Ricorrente: Calzaturificio Frau S.p.A. (San Giovanni Ilarione VR, Italia) (rappresentante: A. Rizzoli, Avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Camper S.L.

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare ricevibile il presente ricorso unitamente ai relativi allegati;
- annullare la decisione della Commissione di Ricorso (punti 1, 2, e 3 del dispositivo) nella parte in cui annulla la decisione contestata, rigetta la domanda di registrazione per tutti i prodotti contestati e condanna il richiedente alle spese sostenute dall'opponente nella procedura di opposizione e di ricorso;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo consistente in un arco nero inclinato verso la destra (domanda di registrazione n. 3388097), per prodotti nelle classe 18 e 25.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Camper S.L.

Marchio o segno fatto valere: Marchio tridimensionale nazionale spagnolo che riproduce la forma di una scarpa, per prodotti nella classe 25, una serie di marchi figurativi nazionali inglesi che ripresentano, in formati diversi, archi inclinati, per prodotti nella classe 25, nonché due marchi figurativi comunitari aventi anche la forma di arco, per prodotti nella classe 18.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di registrazione.

Motivi dedotti: La violazione dell'art. 8, n. 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario e dell'art. 73 dello stesso regolamento.

Ricorso proposto il 14 agosto 2007 — Hansgrohe/UAMI (AIRSHOWER)**(Causa T-307/07)**

(2007/C 235/44)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Hansgrohe AG (Schiltach, Germania) (rappresentanti: avv. S. Weidert e J. Zehnsdorf)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 31 maggio 2007, procedimento R 1281/2006-1, relativa alla domanda di marchio comunitario n. 4869319;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AIRSHOWER» per prodotti della classe 11 (domanda n. 4869319).

Decisione dell'esaminatore: parziale rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto il segno di cui si chiede la registrazione sarebbe dotato di carattere distintivo e non sarebbe descrittivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 agosto 2007 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione**(Causa T-309/07)**

(2007/C 235/45)

*Lingua processuale: l'olandese***Parti**

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Grave e Y. de Vries, in qualità di agenti)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione 2007/395, nei limiti in cui essa contiene la valutazione della Commissione secondo cui è necessaria un'approvazione della Commissione stessa, ai sensi dell'art. 95, n. 6, CE, per il mantenimento della normativa olandese relativa ad applicazioni delle paraffine clorurate a catena corta non menzionate nella direttiva 2002/45/CE;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti dedotti sono analoghi a quelli avanzati nella causa T-234/04, Paesi Bassi/Commissione (inizialmente causa C-103/04) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2004 C 94, pag. 30.

Ricorso proposto il 16 agosto 2007 — Cemex UK Cement/Commissione

(Causa T-313/07)

(2007/C 235/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cemex UK Cement Ltd (Thorpe, Regno Unito) (rappresentanti: avv. S. Tromans e C. Thomann, D. Wyatt QC e Solicitor S. Taylor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 12 giugno 2007, notificata alla ricorrente e ricevuta il 21 giugno 2007, che respinge la denuncia formulata dalla Cemex UK Cement Limited relativa al piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dal Regno Unito in conformità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE;
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è volto all'annullamento di una decisione della Commissione contenuta in una lettera datata 12 giugno 2007, ricevuta dalla ricorrente il 21 giugno 2007, che respinge una denuncia depositata dalla ricorrente relativa al piano nazionale di assegnazione inerente alla fase II del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas, notificato dal Regno Unito ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE ⁽¹⁾.

La ricorrente denunciò alla Commissione europea che la riduzione di quote in base all'ultimo piano nazionale di assegnazione in relazione all'impianto di Rugby della ricorrente, unitamente alla conseguente sovra-assegnazione in relazione agli impianti gestiti dai concorrenti di quest'ultima, si traduce in un aiuto di Stato illegittimo, il quale, secondo la ricorrente:

- a) discrimina illegittimamente l'impianto di Rugby non prendendo sufficientemente in considerazione l'ultimo periodo di prova dell'impianto e basando l'assegnazione a quest'ultimo

su un periodo di emissioni che le autorità del Regno Unito sapevano non essere rappresentativo;

- b) osta al diritto di stabilimento della società madre della ricorrente, la Cemex Espana SA.

La ricorrente deduce inoltre che la Commissione ha erroneamente ritenuto che non vi fosse alcun aiuto incompatibile derivante dalla «regola del primo anno» e che, di conseguenza, ha a torto omesso di avviare il procedimento in base all'art. 88, n. 2, CE. In tal senso, la ricorrente sostiene che la Commissione ha stabilito a torto che il metodo di assegnazione di quote applicato dal Regno Unito all'impianto di Rugby non era discriminatorio ma conforme al proprio orientamento.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Ricorso proposto il 22 agosto 2007 — Simalagrimm Filmproduktion/Commissione ed EACEA

(Causa T-314/07)

(2007/C 235/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Simalagrimm Filmproduktion GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv. D. Reich e D. Sharma)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione Debit Note 20 giugno 2007, n. 3240905584;
- condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel 1998 la ricorrente e la Commissione hanno sottoscritto un contratto relativo alla promozione di una serie di cartoni animati computerizzati nell'ambito del programma MEDIA II — Sviluppo e distribuzione ⁽¹⁾. Con lettera del 20 giugno 2007 l'EACEA ha preteso dalla ricorrente la restituzione dell'intero importo versato nel contesto di tale contratto. La ricorrente impugna tale decisione con il presente ricorso.

La ricorrente fa valere in primo luogo che l'EACEA non era formalmente competente ad emanare la decisione impugnata in quanto tale competenza sarebbe spettata sempre alla Commissione.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è illegittima per violazione dell'obbligo di motivare l'atto d'autorità ai sensi dell'art. 256 CE.

Inoltre, i diritti della difesa della ricorrente sarebbero stati violati, in quanto la sua domanda di accedere agli atti è stata respinta e di conseguenza sarebbe stato ad essa impossibile constatare quale osservazione di fatto sarebbe stata invocata a fondamento della richiesta di pagamento.

La ricorrente contesta anche che il contratto di promozione non sarebbe stato efficacemente risolto e che non sussisterebbero i presupposti per la sua risoluzione. Essa afferma in tale contesto tra l'altro che la risoluzione del detto contratto nonché la domanda di restituzione della somma di incentivazione corrisposta costituirebbero violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

(¹) Decisione del Consiglio 10 luglio 1995, 95/563/CE, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU L 321, pag. 25).

Ricorso proposto il 22 agosto 2007 — Grohe AG/UAMI — Compañia Roca Radiadores (ALIRA)

(Causa T-315/07)

(2007/C 235/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grohe AG (Hemer, Germania) (rappresentante: avv. A. Lensing-Kramer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compañia Roca Radiadores, S.A.

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare nulla la decisione della quarta commissione di ricorso del 19 giugno 2007, procedimento R 850/2006-4;
- in subordine, annullare o modificare la decisione impugnata nei limiti in cui afferma l'esistenza di una somiglianza tra i prodotti «rubinetti per cucine» e «vasche da bagno in ghisa» e ammette, pertanto, un rischio di confusione dei segni in conflitto;
- in subordine, annullare o modificare la decisione impugnata nei limiti in cui ammette una somiglianza fonetica tra il marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio in

Spagna fatto valere in sede di opposizione e ammette, pertanto, un conseguente rischio di confusione dei segni in conflitto;

- in subordine, annullare o modificare la decisione impugnata nei limiti di cui ammette l'assenza di notorietà del nome AKIRA esistente per un fumetto giapponese in Spagna e ammette, pertanto, il relativo rischio di confusione dei segni in conflitto;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALIRA» per prodotti della classe 11 (domanda di registrazione n. 2766640).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Compañia Roca Radiadores, S.A.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo spagnolo «AKIRA» per prodotti della classe 11 (n. 2045604).

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹), in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 agosto 2007 — Commercy/UAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)

(Causa T-316/07)

(2007/C 235/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commercy AG (Weimar, Germania) (rappresentante: avv. F. Jaschke)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: easyGroup IP Licensing Limited

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare nullo il marchio comunitario n. 1866706 «easyHotel».

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «easyHotel» per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 41 e 42 (marchio comunitario n. 1866706).

Titolare del marchio comunitario: easyGroup IP Licensing Limited.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Bettina Breitenbücher, Sozietät Kübler.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio denominativo tedesco «EASYHOTEL», per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 (n. 30043724).

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso nel caso R1295/2006-2.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto tale norma sarebbe stata interpretata in modo eccessivamente restrittivo. Sussisterebbe un rischio di confusione a causa dell'identità dei segni, benché i prodotti e i servizi non siano tra loro altrettanto simili.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti

(2007/C 235/50)

Il 19 settembre 2007, conformemente agli articoli 3, n. 4, della decisione 2004/752 e 106 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale ha deciso che, per il periodo 1° ottobre 2007-30 settembre 2008, il giudice Van Raepenbusch, presidente della Seconda Sezione, sostituirà il presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti.

Criteri di assegnazione delle cause alle Sezioni

(2007/C 235/51)

Il 19 settembre 2007, conformemente agli articoli 4 dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e 12 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale ha deciso di mantenere fino al 30 settembre 2008 i seguenti criteri di assegnazione delle cause alle sezioni:

- spetteranno alla Prima Sezione tutte le cause, ad eccezione di quelle che riguardano principalmente le questioni di assunzione, di valutazione/promozione e di cessazione definitiva del servizio, che spetteranno alla seconda sezione;
- un certo numero di cause sarà attribuito alla Terza Sezione, indipendentemente dai settori interessati, secondo una frequenza automatica, determinata in seduta plenaria;
- si potrà derogare alle regole di ripartizione che precedono per motivi di connessione, nonché per assicurare un carico di lavoro equilibrato e ragionevolmente diversificato nell'ambito del Tribunale.

Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-84/06)

(2007/C 235/52)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione con la quale è stata rigettata la domanda datata 20 giugno 2005, inviata dal ricorrente, in data 21 giugno 2005, all'Ufficio liquidatore del Regime comune di assicurazione contro le malattie della Comunità europea;
- annullare, per quanto necessario, la distinta di rimborso datata 18 luglio 2005;
- annullare, per quanto necessario, la decisione implicita dell'autorità che ha il potere di nomina con la quale è stato rigettato il reclamo del ricorrente datato 23 dicembre 2005;
- condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di rimborso del complemento al 100 % delle spese mediche da lui sostenute e delle quali chiese il rimborso al Regime comune in data 20 giugno 2005, ovvero a titolo di risarcimento del danno derivante dai comportamenti illegali tenuti dalla convenuta nei confronti dell'attore, della differenza tra quanto è già stato corrisposto al ricorrente a titolo di rimborso delle spese mediche e il 100 % delle spese mediche, id est la somma di EUR 89,56 ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ad uno qualunque ovvero entrambi dei detti titoli;
- condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente degli interessi di mora, nella misura del 10 % all'anno, con capitalizzazione annuale a far tempo dal 21 giugno 2005 e fino all'effettiva corresponsione, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale vorrà ritenere giusti, sulla somma di EUR 89,56 ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta a titolo di rimborso del complemento al 100 % delle spese mediche;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso:

- 1) difetto assoluto di motivazione, anche per carenza assoluta di istruttoria, in quanto non si comprenderebbe perché mai la Comunità non abbia riconosciuto al ricorrente il rimborso delle spese mediche delle medesime nella misura del 100 %, bensì solo parzialmente. Sarebbe inoltre evidente che l'amministrazione non avrebbe istruito a dovere la pratica inerente la domanda del ricorrente del 20 giugno 2005, all'uopo tenendo conto di tutti gli elementi che egli aveva fornito;
- 2) violazione di legge, poiché lo stato patologico del ricorrente avrebbe natura tale da far insorgere nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 dello statuto dei funzionari, il diritto al rimborso delle spese mediche nella misura del 100 %;
- 3) Violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione, atteso che risulterebbe dal complesso della vicenda che la convenuta avrebbe omesso di tener debito conto degli interessi dell'attore e avrebbe posto in essere una pluralità di atti e fatti connessi che, per la loro grave illegittimità e il considerevole lasso di tempo nel corso del quale sono stati compiuti, configurerebbero una violazione di detti doveri, il secondo dei quali è peraltro previsto all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 12 luglio 2007 — Sandor/Commissione**(Causa F-69/07)**

(2007/C 235/53)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Virag Sandor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare le decisioni della Commissione che stabiliscono le condizioni d'impiego della ricorrente in qualità di agente contrattuale, in quanto esse prevedono, da una parte, che sia applicata la riserva di cui all'art. 100 del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA») e di cui all'art. 1 dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e, dall'altra, che il contratto duri per il periodo compreso tra il 16 settembre 2006 e il 15 settembre 2009;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dopo aver lavorato per la Commissione dal 1° maggio 2001 al 15 settembre 2006 in qualità di agente locale e di agente ausiliario in forza di 14 diversi contratti di impiego successivi, a durata determinata, è stata assunta in qualità di agente contrattuale, per il periodo compreso tra il 16 settembre 2006 e il 15 settembre 2009. Avendo constatato, durante la visita medica di assunzione, che la ricorrente è colpita da una malattia, l'autorità legittimata a concludere i contratti ha applicato la riserva prevista all'art. 100 del RAA e all'art. 1 dell'allegato VIII dello Statuto.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere innanzi tutto che la Commissione, limitando la durata del suo contratto di agente contrattuale, ha ignorato il principio della stabilità dell'impiego come deriva dai principi generali del diritto relativi alla tutela dei lavoratori. Ove occorra, essa eccepisce l'illegittimità dell'art. 88 RAA.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la clausola di riserva comportante la sua mancata ammissione al beneficio delle garanzie in materia di invalidità o di decesso viola l'art. 100 RAA, in quanto l'amministrazione le impone un nuovo periodo di esclusione di 5 anni, mentre essa è in servizio presso la Commissione dal 1° maggio 2001. Ove occorra, essa eccepisce l'illegittimità dell'art. 100 RAA.

Ricorso proposto il 27 luglio 2007 — Doktor/Consiglio**(Causa F-73/07)**

(2007/C 235/54)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Frantisek Doktor (Bratislava, Repubblica Slovacca) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, R. Albelice e Ch. Bernard-Glanz)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione di licenziamento del ricorrente al termine del periodo di prova, adottata il 24 ottobre 2006 dall'Autorità che ha il potere di nomina (APN) del Consiglio, considerata insieme con la decisione 16 maggio 2007 con la quale l'APN ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente;
- indicare all'APN gli effetti derivanti dall'annullamento delle decisioni impugnate e, in particolare, la possibilità di compiere un secondo periodo di prova in un altro servizio o il prolungamento del periodo di prova con il trasferimento su un posto senza responsabilità di capo unità, al termine del quale intervenga una nuova valutazione delle qualifiche del ricorrente;

- condannare il convenuto al risarcimento del danno subito, sia da un punto di vista professionale e finanziario (da calcolarsi con riferimento allo stipendio e ai connessi vantaggi salariali che il ricorrente avrebbe dovuto percepire dal 1° novembre 2006 fino alla data della sua reintegrazione a seguito dell'annullamento della decisione impugnata) sia morale (da calcolarsi con riferimento ad una somma indicativa di EUR 50 000);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca quattro motivi, il primo dei quali è relativo alla violazione dell'art. 34 dello Statuto del personale delle Comunità europee, del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione. In particolare, il periodo di prova del ricorrente si sarebbe svolto in condizioni anormali e contrarie a diverse norme procedurali interne.

Il secondo motivo riguarda la violazione dell'obbligo di motivazione, nella misura in cui la decisione di licenziamento non conterrebbe alcuna spiegazione e conterrebbe indicazioni contraddittorie e meno favorevoli di quelle che figurano sul primo rapporto sul periodo di prova.

Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che la decisione di licenziamento sarebbe sproporzionata e affetta da errore manifesto di valutazione, in quanto, da una parte, essa non avrebbe tenuto conto dei risultati di alcuni test di personalità e, dall'altra, una valutazione negativa del ricorrente in quanto capo unità, anche supponendo che sia fondata, avrebbe dovuto comportare soltanto il trasferimento su un posto privo di suddette responsabilità.

Con il quarto motivo, il ricorrente invoca la violazione dei diritti della difesa e del principio di parità di trattamento, in quanto la decisione di licenziamento sarebbe stata presa sulla base di rapporti adottati senza la previa audizione del ricorrente e l'ultimo dei quali sarebbe stato predisposto in violazione di norme procedurali applicabili.

Ricorso proposto il 29 luglio 2007 — Brown e Volpato/Commissione

(Causa F-75/07)

(2007/C 235/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Colin Brown (Bruxelles, Belgio) e Alberto Volpato (Mosca, Russia) (rappresentanti: avv.ti B. Cortese e C. Cortese)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 55-2006 del 17 novembre 2006 nella parte in cui essa ha promosso i ricorrenti al grado AD9, scatto 1, a titolo dell'esercizio di promozione 2006;
- per quanto occorra, annullare le decisioni della Commissione 23 aprile 2007 in quanto hanno respinto il reclamo proposto dai ricorrenti;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, dipendenti di ruolo della Commissione, contestano la decisione di promuoverli, a titolo dell'esercizio di promozione 2006, al grado AD9, nuovo grado intermedio, a partire dal 1° maggio 2004, tra i gradi AD8 (precedentemente A7) e AD10 (precedentemente A6). Essi sostengono che avrebbero dovuto essere promossi, non al grado AD9 bensì al grado AD10, come si era proceduto nell'ambito dell'esercizio di promozione 2004 per i dipendenti che, come i ricorrenti, al 30 aprile 2004, erano inquadrati al grado A7 ed erano promuovibili al grado superiore A6

I ricorrenti sollevano motivi molti simili al primo e al terzo dei motivi invocati nella causa F-105/06 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 281 del 18 novembre 2006, pag. 45.

Ricorso proposto il 17 luglio 2007 — Birkhoff/Commissione

(Causa F-76/07)

(2007/C 235/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (rappresentante: avv. K. Hösgen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN relativa al reclamo del ricorrente (n. R/16/07) del 18 aprile 2007;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La figlia a carico del ricorrente, dipendente in pensione della Commissione europea, è affetta da paralisi agli arti inferiori e pertanto utilizza una sedia a rotelle. Quest'ultima, stando al ricorrente, non può più essere utilizzata a causa di una rottura dovuta all'usura. Il ricorrente chiede che la Commissione si assuma i costi per l'acquisto di una nuova sedia a rotelle. La Commissione ha respinto tale richiesta.

Il ricorrente lamenta la violazione dei suoi diritti ex artt. 72 e 110 dello Statuto del personale delle Comunità europee, in combinato disposto con l'allegato I, Sezione XII, lett. f), n. 4 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.

Ricorso proposto il 31 luglio 2007 — Braun-Neumann/Parlamento**(Causa F-79/07)**

(2007/C 235/57)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Germania) (rappresentante: avv. P. Ames)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- condannare il convenuto a versare, con effetto retroattivo al 1° agosto 2004, l'altra metà della prestazione di reversibilità a seguito del decesso della coniuge Gisela Mandt, nata Neumann, avvenuto il 25 luglio 2004, per l'importo di EUR 1 670,84 più interessi da corrispondere al tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale praticato dalla Banca centrale europea aumentato del 3 %;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento europeo ha assegnato al ricorrente il 50 % della pensione di reversibilità, in qualità di vedovo della sig.ra Gisela Mandt, nata Neumann. Il ricorrente chiede che gli sia assegnata l'integralità di tale pensione.

Il ricorso è diretto contro la decisione del Parlamento di tener conto del secondo matrimonio della defunta, sebbene la sentenza di divorzio del tribunal de première instance de Namur 6 settembre 1995, relativa al primo matrimonio, non sia stata

riconosciuta dal Bayerisches Oberstes Landesgericht nell'ordinanza 11 ottobre 1999. Il ricorrente sostiene quindi di essere l'unico «coniuge superstite», poiché il secondo matrimonio della defunta, con il sig. Wolfgang Mandt, non era giuridicamente valido.

Ricorso proposto il 3 agosto 2007 — Economidis/Commissione**(Causa F-80/07)**

(2007/C 235/58)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J-N. Louis, A. Coolen e E. Marchal)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione recante riorganizzazione della direzione generale RTD (Ricerca) nella parte in cui essa provvede alla copertura in particolare di posti di capo unità per le unità F.1 «Aspetti orizzontali e coordinamento» e F.5 «Biotecnologie della salute»;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nell'ottobre 2006, la Commissione, nell'ambito della riorganizzazione della DG RTD, ha nominato i sigg. H e X ai posti di capo delle unità F.1 e F.5. Con sentenza 14 dicembre 2006, causa F-122/05 ⁽¹⁾, Economidis/Commissione, il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione 23 dicembre 2004 con la quale la Commissione aveva nominato il sig. H. al posto di capo dell'unità «Biotecnologia e genomica applicata», vale a dire una delle unità della stessa DG prima della riorganizzazione.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente invoca, innanzi tutto, una violazione dell'art. 233 CE, nella parte in cui la Commissione sostiene che, a causa della riorganizzazione della detta DG, non è possibile dare esecuzione alla sentenza 14 dicembre 2006. Secondo il ricorrente, visto che la decisione 23 dicembre 2004 è stata annullata, il sig. H non poteva essere riassegnato ad un posto di capo unità nell'ambito della riorganizzazione della DG interessata.

Il ricorrente sostiene inoltre che delle due, l'una: o l'unità «Biotecnologia e genomica applicata» continua ad esistere, ma sotto un'altra denominazione e con compiti ridefiniti, oppure essa è stata definitivamente soppressa. Nella prima ipotesi, l'amministrazione dovrebbe dare esecuzione alla sentenza 14 dicembre 2006; nella seconda ipotesi, l'amministrazione avrebbe dovuto avviare una procedura di copertura dei posti di capo delle unità interessate dalla riorganizzazione e permettere così al ricorrente di presentare la propria candidatura. Non avendo fatto ricorso a tale procedura, la convenuta avrebbe violato gli artt. 4, 7, 27 e 29 dello Statuto del personale delle Comunità europee e il principio di vocazione alla carriera.

(¹) GU C 331 del 30 dicembre 2006, pag. 47.

Ricorso proposto il 6 agosto 2007 — Dittert/Commissione

(Causa F-82/07)

(2007/C 235/59)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Daniel Dittert (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: (B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee di promuovere il ricorrente al grado AD 9 e non al grado AD 10, per l'esercizio di promozione 2006, come confermata dalla decisione di tale stessa istituzione 23 aprile 2007, che respinge il reclamo n. R/132/07 del ricorrente,
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, promosso al vecchio grado A 7 con effetto al 1° aprile 2002, era promuovibile al grado A 6 il 30 aprile 2004. Il 1° maggio 2004 l'APN ha sostituito il grado A 7 nel fascicolo personale del ricorrente col nuovo grado A*8 indicando quale motivo del cambiamento «riforma carriera del 1° maggio 2004». In seguito il grado A*8 è stato ridenominato AD 8 con effetto al 1° maggio 2006.

Il ricorrente fa valere che sia i dipendenti promossi nel 2004, sia quelli promossi nel 2005 o nel 2006 a partire dal vecchio grado A 7 lo sono stati dopo l'entrata in vigore delle modifiche dello Statuto, ma gli uni sono stati nominati al grado

A*10/AD 10 mentre gli altri, tra cui il ricorrente, lo sono stati al grado A*9/AD 9. Il ricorrente invoca la violazione dei principi della parità di trattamento e della vocazione alla carriera.

Ricorso proposto il 14 agosto 2007 — Zangerl-Posselt/Commissione

(Causa F-83/07)

(2007/C 235/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brigitte Zangerl-Posselt (Saarbrücken, Germania) (rappresentante: avv. S. Paulmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso EPSO/AST/27/06 (Assistenti (AST1) di lingua tedesca), comunicata con lettera dell'EPSO 18 giugno 2007 e confermata con lettera 25 luglio 2007, di non ammetterla alla prova pratica e alla prova orale di tale concorso;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La commissione esaminatrice del concorso EPSO/AST/27/06 (Assistenti (AST1) di lingua tedesca nel settore dei servizi di segreteria) non ha ammesso la ricorrente alla prova pratica ed alla prova orale perché essa non ha dimostrato di essere in possesso del titolo di studio richiesto (Abitur).

La ricorrente fa valere innanzi tutto che il suo titolo di studio (diploma presso la Realschule) soddisfa i requisiti posti dal punto A.II.1, n. ii, del bando di concorso. La classificazione dei titoli di studio, in Germania come a livello europeo, sarebbe a suo avviso effettuata in base all'*International Standard Classification of Education* del 1997 (ISCED), pubblicato dall'UNESCO, e tale terminologia sarebbe stata parimenti ripresa nel bando di concorso. Secondo la detta classificazione, il titolo di studio ottenuto al termine del ciclo di studi presso la Realschule appartiene a quelli di livello secondario (ISCED Livello 2) e consentirebbe l'accesso alla formazione postsecondaria (ISCED Livello 4).

La ricorrente lamenta inoltre l'insufficiente e carente motivazione della decisione della convenuta.

Ricorso proposto il 17 agosto 2007 — Islamaj/Commissione**(Causa F-84/07)**

(2007/C 235/61)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare l'illegittimità dell'art. 2 della decisione della Commissione relativa al procedimento di promozione dei dipendenti di ruolo retribuiti con i fondi «Ricerca» del bilancio generale (sia nella sua versione 16 giugno 2004 che in quella 20 luglio 2005);
- annullare la decisione della Commissione di sopprimere i 38,5 punti del suo bagaglio punti accumulati dal ricorrente in qualità di agente temporaneo;
- annullare la decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente nel grado AST 5 per l'esercizio di promo-

zione 2006, nonché, per quanto necessario, quella di respingere il suo appello al Comitato di promozione al fine di ricostituire il suo bagaglio punti;

- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, entrato in servizio alla Commissione il 1° maggio 2000 in qualità di agente temporaneo assegnato al Centro comune di ricerca d'Ispra (Italia), è stato nominato dipendente di ruolo nell'ambito di detto Centro a partire dal 16 aprile 2004. Il 16 aprile 2005, è stato trasferito alla DG «Trade». Con lettera 16 giugno 2006, è stato informato che i punti da lui maturati come agente temporaneo erano stati soppressi, in applicazione della prima decisione impugnata, in quanto si era avvalso della mobilità su un posto ricompreso nella parte «Funzionamento» del bilancio generale prima della scadenza del termine di due anni decorrenti dalla sua assunzione come dipendente in prova su un posto rientrante nella parte «Ricerca» di detto bilancio.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca motivi molto simili a quelli dedotti nella causa F-33/07 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 129 del 9.6.2007, pag. 26.